

**“Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate
confinanti con le regioni a statuto speciale”**

BANDO 2023

Di seguito si riportano i quesiti pervenuti dai comuni e le risposte fornite dal Dipartimento in relazione al Bando 2023:

Domanda 1

L'art. 7 comma 3 del decreto di bando del 21 febbraio 2024 dispone che tra i documenti richiesti per presentare la domanda occorre presentare anche un "computo metrico estimativo, in modalità comparativa rispetto a quello precedentemente redatto/presentato, nel quale siano evidenziati i maggiori costi e le relative voci in aumento". In caso di disponibilità per le annualità precedenti del solo progetto di fattibilità tecnico-economica, che non prevede un computo metrico estimativo, è possibile inviare la comparazione solamente in termini di quadro economico?

Risposta 1

In caso di disponibilità del solo progetto di fattibilità tecnico-economica, ai fini della comparazione occorrerà prendere a riferimento la stima dei costi o il quadro economico presentato.

In caso di disponibilità di progetto definitivo o di progetto esecutivo, che prevedono la predisposizione di un computo metrico estimativo ed un quadro economico dell'opera, a tali documenti occorrerà riferirsi per la comparazione di costi.

Domanda 2

In merito all'art. 8 comma 3 del decreto di bando del 21 febbraio 2024 si evince che tra i documenti richiesti per presentare la domanda serve anche il "Progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del vigente D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36". La presentazione di un progetto già in fase di esecutivo (con relativa delibera di approvazione) presenta alcune criticità:

- a) impossibilità di acquisire i pareri per la cantierabilità dell'opera entro il termine di scadenza delle candidature previsto dal bando;
- b) tempistica per l'affidamento dei servizi per la progettazione esecutiva;
- c) obbligo, ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, della disponibilità finanziaria per garantire la copertura economica dell'opera e l'affidamento della progettazione.

Risposta 2

In merito a quanto richiesto si rappresenta che l'art.8 fa riferimento alle opere complementari intese, come specificato nel dPCM 21 dicembre 2023, all'art. 1, lettera e), quali *opere che, da un punto di vista tecnico-esecutivo, rappresentano una integrazione dell'opera principale*. Pertanto:

- a) se le opere complementari richiedono pareri non precedentemente acquisiti per l'opera principale, della quale dovrebbero costituire integrazione, tali opere si configurano come opere ex novo e quindi non ammissibili;
- b) la tempistica dell'affidamento dei servizi per la progettazione esecutiva è sensibilmente agevolata dalle norme del D.lgs. n. 36/2023, che prevede una soglia sino a 140.000,00 euro per l'affidamento diretto;
- c) per l'affidamento della progettazione è possibile avvalersi delle risorse già anticipate al comune per le precedenti annualità del Fondo e che potranno essere ritorsate una volta riconosciuto il finanziamento sull'annualità 2023. Alternativamente è possibile avvalersi delle professionalità interne se disponibili (in tal caso le spese per la progettazione non possono essere riconosciute). Il progetto esecutivo, ai fini della partecipazione al bando, può essere approvato solo in linea tecnica dalla Giunta Comunale, salvo poi procedere, una volta riconosciuto il finanziamento sull'annualità 2023, all'approvazione anche in linea economica da parte del medesimo organo comunale.

Domanda 3

È possibile inviare invece dell'esecutivo un PFTE redatto secondo la nuova normativa del codice degli appalti (ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del vigente D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) che in termini di progettazione equivale al "vecchio" progetto definitivo?

Risposta 3

Stante il tenore dell'art.8 del bando, non è possibile trasmettere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Domanda 4

L'ente è interessato a presentare domanda per le opere complementari. Al riguardo il bando all'art. 8, comma 3, prevede l'invio, tra gli altri documenti, del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale, mentre all'art. 9, comma 1, lettera b) prevede che la conclusione delle opere complementari avvenga entro i sei mesi successivi al completamento delle opere principali. Al riguardo, poiché il comune si approssima alla pubblicazione di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi dell'amministrazione e durante tale periodo sarà possibile approvare atti solo indifferibili e urgenti, si chiede se sia possibile prorogare i termini dell'ultimazione dei lavori delle opere complementari indicati all'art.9, comma 1, lettera b) del bando.

Risposta 4

Non è possibile prorogare i termini indicati all'art. 9, comma 1, lettera b). In merito si fa presente, inoltre, che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con parere in data 4 febbraio 2020, ha precisato che *la disposizione di cui all'art. 38, comma 5, TUEL è specifica per i consigli comunali (e provinciali) e non sembra applicabile per analogia alle giunte ed ai sindaci*. A termini di tale parere, mentre l'attività del consiglio comunale è limitata all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili, non sono previste limitazioni per gli atti del sindaco e della giunta comunale che, quindi, potranno essere adottati fino alla data delle elezioni.

Peraltro il TAR dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 314 del 2014, su analoga questione, precisa che per *“atti urgenti e improrogabili” di cui all'art. 38, comma 5, TUEL* devono essere intesi tutti *“gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico perseguito”*.

Domanda 5

Il comune ha approvato circa due anni fa il progetto preliminare proposto per l'annualità 2018-2020. A seguito dell'aumento dei prezzi, nell'attuale fase di redazione del progetto esecutivo, ci si è trovati costretti a rivedere le originarie previsioni stralciando alcune opere. Con l'annualità 2023 è possibile implementare il finanziamento per l'annualità 2018-2020 anche se non è stato ancora redatto ed approvato il progetto esecutivo? In caso positivo con quali modalità?

Risposta 5

È possibile implementare il finanziamento per l'annualità 2018-2020 anche se non è stato ancora redatto ed approvato il progetto esecutivo. Per quanto concerne le modalità, si veda quanto riportato alla Risposta 1.

Domanda 6

Come viene trattato il “doppio” finanziamento in termini di rendicontazione e gestione dei pagamenti?

Risposta 6

In caso di opere complementari, la rendicontazione dell'annualità 2023 è autonoma e strettamente correlata alle opere da realizzare.

In caso di copertura dei maggiori oneri, la rendicontazione può essere unica accorpando il fondo concesso per l'annualità pregressa cui si fa riferimento con quello relativo all'annualità 2023.

Domanda 7

È possibile aderire al Fondo 2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un edificio di proprietà comunale?

Risposta 7

È possibile solo se l'edificio di proprietà comunale è stato oggetto di finanziamento con le risorse del Fondo per una delle annualità precedenti (2018-2020, 2021, 2022). In caso contrario si tratterebbe di nuova opera.

Domanda 8

Il Fondo 2023 può essere impegnato per il completamento di un tratto di pista ciclabile?

Risposta 8

Sul punto, si veda la risposta n.7

Domanda 9

È possibile utilizzare il Fondo 2023 per opere diverse da realizzare contemporaneamente?

Risposta 9

Nei limiti indicati dal bando è possibile utilizzare le risorse del Fondo contemporaneamente per più opere complementari o per la copertura di maggiori costi.

Domanda 10

Il modulo per la presentazione dell'istanza, allegato al bando, non contempla l'annualità 2023. È corretto?

Risposta 10

È corretto, in quanto i fondi per l'annualità 2023 sono destinati a implementare i progetti finanziati dal Dipartimento nelle precedenti annualità del Fondo (2018-2020, 2021 e 2022).